



CONVENZIONE PER FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE

Tra

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario (di seguito per brevità denominata A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario) con sede in Sondrio, Via Stelvio n. 25, codice fiscale e partita I.V.A. 00988090148, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott. Tommaso Saporito

e

la **Comunità Montana della Valchiavenna**, con sede in Chiavenna, Via Lena Perpentì n. 8/10, codice fiscale 8100155014 e partita IVA 00576020143, nella persona del Responsabile Finanziario, rag. Fabrizio Taeggi

vista

la richiesta da parte della Comunità Montana della Valchiavenna per la fruizione del servizio mensa ai propri dipendenti;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

L'A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario si impegna a fornire i pasti al personale dipendente dalla Comunità Montana della Valchiavenna da erogare presso la propria mensa del Presidio Ospedaliero di Chiavenna alle condizioni di seguito indicate.

ART. 2

Il servizio reso dall'A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario verrà remunerato dalla Comunità Montana della Valchiavenna al prezzo di **Euro 7,00** (sette/00) per pasto (IVA 4% compresa).

L'A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario predisporrà appositi buoni pasto (di colore azzurro) per l'accesso del personale della Comunità Montana alla mensa, provvedendo alla fatturazione degli stessi al momento della consegna al competente Ufficio della Comunità Montana.

La distribuzione dei buoni pasto ai dipendenti è di esclusiva competenza e responsabilità della Comunità Montana. E' vietato l'accesso, o l'uso improprio dei buoni pasto, da parte di personale estraneo alla Comunità stessa.



La Comunità Montana, che fruisce dell'attività in argomento accrediterà gli importi dovuti entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura.

ART. 3

La Comunità Montana della Valchiavenna si impegna ad accettare e rispettare il regolamento interno dell'A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario in merito alla fornitura del servizio mensa.

ART. 4

La presente convenzione decorre **dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2019**. Si conviene di regolare a norma del presente accordo anche pregressi e reciproci rapporti eventualmente intercorsi a far data dall'1 gennaio 2019.

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione in qualunque momento con preavviso scritto di almeno 30 giorni a mezzo raccomandata A/R.

L'A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario di riserva la sospensione immediata del servizio qualora dovessero invece insorgere sostanziali modifiche all'organizzazione e gestione del servizio di mensa aziendale.

ART. 5

L'**Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario** ha adottato il proprio Codice di Comportamento, la cui versione aggiornata è disponibile e scaricabile dal sito aziendale www.asst-val.it.

Con la sottoscrizione del presente atto la Comunità Montana dichiara di aver preso visione e di aderire ai principi enunciati nel Codice di Comportamento della A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario.

ART. 6

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa.

Per qualunque controversia derivante dal presente atto è eletto Foro giudiziario quello di Sondrio. Letto, approvato e sottoscritto.

**AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E
DELL'ALTO LARIO**

Il Direttore Generale
(Dott. Tommaso Saporito)

**COMUNITA' MONTANA
DELLA VALCHIAVENNA**

Il Responsabile Finanziario
(rag. Fabrizio Taeggi)